



Professione DOCENTE

ORGANO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE GILDA - UNAMS - Poste Italiane SpA - Sped. in Abb. Postale - D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27/02/2004 N. 46) Art. 1 c. 2 D.C.B. Roma - ANNO XVII N. 12 - DICEMBRE 2007

27 ottobre, a Venezia, ridente e colorata manifestazione della Gilda degli Insegnanti



A Venezia, un ottobre verde-giallo

I motivi dello sciopero (anche il governatore Draghi conferma!)

Può darsi che qualcuno si chieda perché la Gilda degli Insegnanti abbia firmato il Contratto e subito dopo abbia manifestato a Venezia, con lo sciopero del 27 ottobre. Le due cose non sono in contraddizione: la firma a quel contratto, con la dichiarazione a verbale, riportata a pag.2, ha sancito un atto che ha chiuso una penosa storia di vergognoso allungamento dei tempi del rinnovo. Lo sciopero ha voluto dichiarare non chiuso il discorso sull'"attenzione" che si riserva alla

Scuola in questa Finanziaria, appena approvata dal Senato, che non contempla coperture per il rinnovo del nuovo contratto; sugli stipendi dei docenti - bassi come quelli di tutti i lavoratori italiani- come ha denunciato una fonte autorevole e non sospetta di "sindacalismo", come quella del Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi; sui tagli- ancora e ancora e ancora tagli- sulla Scuola. Insomma, la Scuola rischia di affondare e noi non dovremmo manifestare?

LA SCUOLA RISCHIA DI AFFONDARE, SALVIAMOLA! IL 27 OTTOBRE MANIFESTAZIONE DELLA GILDA A VENEZIA

Vittima di una Finanziaria che non ha dato nessuna copertura per il prossimo contratto e continua a tagliare posti e risorse, la scuola italiana è in alto mare e rischia di affondare. E così da Venezia, città che da sempre convive con "l'acqua alla gola", la Gilda degli Insegnanti lancia il proprio grido di protesta e un accorato appello per salvare il sistema dell'istruzione italiano il 27 ottobre, in occasione dello sciopero nazionale, iscritti e delegati dell'associazione saranno nella città marciana e, a bordo di alcune imbarcazioni, solcheranno la laguna per manifestare contro i tagli alla scuola.

Il percorso partirà dalla stazione ferroviaria Santa Lucia e percorrerà il Canal Grande fino alla Salute per poi, da lì, tornare alla stazione. Contemporaneamente, sarà allestito un presidio nel piazzale antistante la sede RAI.

NON DIMENTICHIAMO I TAGLI ALLA SCUOLA PREVISTI DALLA FINANZIARIA

ANNO	TAGLIO
2008	535 milioni di Euro
2009	897 milioni di Euro
2010	1218 milioni di Euro
2011	1432 milioni di Euro

2. Le economie di spesa di cui all'art. 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguirsi ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui alle lett. a), b) c) e d) del presente comma sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, si applica la procedura prevista dall'art. 1, comma 621, lett. b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

In compenso ci sono incentivi per l'alta velocità, il cinema, la TV digitale.

(A cura di Francesco Bortolotto)

IN ITALIA LIVELLI RETRIBUTIVI PIÙ BASSI CHE IN EUROPA

Da "Consumo e crescita in Italia", lezione del Governatore della Banca d'Italia Mario Draghi

Nel confronto internazionale, i livelli retributivi sono in Italia più bassi che negli altri principali paesi dell'Unione europea. Secondo dati dell'Eurostat relativi alle imprese dell'industria e dei servizi privati nel 2001-02, la retribuzione media oraria era, a parità di potere d'acquisto, di 11 euro in Italia, tra il 30 e il 40 per cento inferiore ai valori di Francia, Germania e Regno Unito. L'Italia mostra, come la Francia, un profilo ascendente per età, mentre in Germania e Regno Unito il profilo è a U rovesciata: le retribuzioni raggiungono un apice in corrispondenza delle età più produttive, calano negli anni successivi (Fig. 3). Le differenze salariali rispetto agli altri paesi sono appena più contenute per i giovani, si ampliano per le classi centrali di età e tendono ad annullarsi per i lavoratori più anziani. Il differenziale è minore nelle occupazioni manuali e meno qualificate. Questi dati rappresentano valori medi e risentono delle diverse caratteristiche individuali dei lavoratori e delle loro occupazioni; parte delle differenze è per esempio spiegabile con il più basso livello di istruzione della manodopera italiana. Anche a parità di caratteristiche individuali, tuttavia, le retribuzioni mensili nette italiane risultano in media inferiori di circa il 10 per cento a quelle tedesche, del 20 a quelle britanniche e del 25 a quelle francesi.

(Commento a pag. 4)

Una giornata speciale

Venezia è una città diversa, difficile da vivere. A Venezia bisogna superare mille vincoli e ostacoli Ma se dalla scuola, come da Venezia, la gente sta fuggendo bisogna assoluta-

mente invertire la tendenza. Riportare l'istruzione al centro del nostro sistema è l'unica via di uscita per salvare uno dei patrimoni della nostra società.

di Fabio Barina*

Tra il verde dell'acqua ed il giallo delle bandiere.

Non è facile raccontare il 27 ottobre a Venezia. Una città diversa, difficile da vivere e da attraversare, in cui anche l'organizzazione di una manifestazione risulta più complicato che altrove.

Perché a Venezia bisogna superare mille vincoli e ostacoli. Perché qui è necessario ottenere permessi che altrove è più facile procurarsi, perché si rischia di esse-

(Segue a pag. 2)



(Segue da pag. 1) Una giornata speciale

re confusi con la moltitudine di turisti che ogni giorno invade calli e campi. **È per questo che la manifestazione del 27 a Venezia è stata un evento da ricordare.**

Le barche sul Canal Grande, il suono delle trombe e dei fischietti, il giallo delle tantissime bandiere - soprattutto da Milano, Brescia e La Spezia - persino il giallo dei trasportatori che hanno condotto le "tope" (questo il nome delle imbarcazioni che hanno sfilato in Canal Grande). Il tutto riflesso nello stupore dei veneziani che increduli hanno osservato la manifestazione dal mercato di Rialto: increduli perché è insolito assistere ad una manifestazione di protesta a Venezia.

E poi il passaggio sotto il ponte di Rialto, su cui campeggiava lo striscione della Gilda degli insegnanti.

Anche i turisti francesi che osservavano i colleghi occupare per pochi istanti l'affollatissimo ponte hanno dichiarato la loro solidarietà nella difesa dell'écôle, spesso trascurata anche in Francia (ma forse mai quanto in Italia).

Alla fine c'è stata l'intervista a Rino Di Meglio, mentre le telecamere RAI riprendevano la sfilata di bandiere e, soprattutto, la sceneggiata di un Arlecchino e un Pantalone che hanno saputo rendere con parole semplici tutto il disagio e la rabbia di un mondo, quello della scuola, abbandona-

nato ai margini di una società abbagliata da altri valori e illusorie chimere. «Un insegnante elementare appena assunto guadagna 1.100? al mese - ha ricordato il servizio del TG 3 Veneto - il suo collega francese 1.600?, quello tedesco 2.000?». E' questa una delle "vergogne" che hanno spinto la Gilda degli insegnanti ad organizzare una manifestazione nazionale proprio a Venezia, dove la vita è più cara che altrove, dove si spendono quotidianamente cifre folli (fino a 3.000? a notte per una camera doppia nel nuovo ristrutturatissimo "Molino Stucky?"), dove sopravvivere ogni giorno è sempre più difficile, come a scuola.

A forza di tagli, come ha ricordato Pantalone, gli insegnanti fuggono in pensione appena possono, le classi sono diventate così *sovraffollate* che non serve quasi il riscaldamento, le famiglie sono più preoccupate della play station dei figli che della qualità del loro studio. Purtroppo però nemmeno quest'anno la Finanziaria ha previsto interventi volti a riqualificare la scuola, gli investimenti sfiorano il *ridicolo*, l'unico elemento di continuità con il passato sono i soliti tagli.

Ma se dalla scuola, come da Venezia, la gente sta fuggendo bisogna assolutamente invertire la tendenza. Riportare l'istruzione al centro del nostro sistema è l'unica via di uscita per salvare uno dei patrimoni della nostra società. Per tutti, non solo per gli insegnanti.

Per questo il 27 ottobre a Venezia la Gilda degli insegnanti c'era.

*Coordinatore Provinciale della Gilda di Venezia

Ratificato dal Consiglio dei ministri

Contratto: in porto, finalmente! (forse...)



Il primo passaggio di ratifica dell'accordo contrattuale sottoscritto il 7 ottobre scorso è cosa fatta. Il Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole dopo la modifica di alcuni aspetti minimali del testo varato all'Aran e la correzione di alcuni refusi, dando, così, via libera all'ultima procedura di controllo che vedrà impegnata la Corte dei Conti il 28 novembre prossimo.

Dopo l'esame della Corte e la prevedibile registrazione dell'accordo, potrà essere sottoscritto il contratto nazionale 2006-2009 vero e proprio nei giorni immediatamente successivi, consentendone l'automatica contestuale entrata in vigore.

Potrà essere rispettata in tal modo la scadenza improrogabile del 1° dicembre 2007, termine ultimo fissato dal decreto legge 159/2007 per fruire delle risorse finanziarie straordinarie provenienti dall'extragetito fiscale (tesoretto) e destinate (secondo l'articolo 15 del decreto) agli aumenti economici dei contratti pubblici, comparto scuola compreso.

Il decreto legge 159/2007 è attualmente all'esame della Camera e, dopo le modifiche apportate dal Senato, dovrà essere definitivamente convertito in legge entro la medesima data del 1° dicembre.

A contratto sottoscritto (e a legge approvata) entro questa fatidica data, sarà possibile pensare anche agli arretrati del contratto (prima e seconda rata di aumento) che, quasi certamente, non potranno essere erogati entro il 2007. Per la terza rata di aumento, quella, cioè, decor-

rente dal 1° gennaio 2008, occorrerà invece attendere l'approvazione definitiva della legge finanziaria. Il nuovo contratto in busta paga sarà

concretamente presente, nella migliore delle ipotesi, a gennaio-febbraio 2008.


(da www.tuttoscuola.com)



NOTA A VERBALE DELLA GILDA DEGLI INSEGNANTI SUL CONTRATTO SCUOLA

La federazione GILDA-UNAMS sottoscrive l'ipotesi del CCNL Scuola, riservandosi di apporre la firma definitiva solo a seguito di una consultazione capillare dei propri iscritti; esprime comunque le seguenti note:

- le risorse sono limitate, parziali ed in ritardo rispetto all'aumento del costo della vita, non consentono un sostanziale avvicinamento alle retribuzioni europee dei docenti, inoltre una parte di quelle utilizzate risalgono addirittura al precedente contratto biennale;
- positivo, invece, viene riconosciuto l'indirizzo verso la funzione docente delle risorse del fondo d'istituto e la rivalutazione dei compensi relativi alle ore di docenza, nonché il miglioramento delle norme riferite a precari e permessi;
- sul piano normativo la Federazione GILDA-UNAMS ritiene negativo che non si sia voluto procedere all'individuazione dei criteri di suddivisione del fondo d'istituto tra docenti ed ATA nel CCNL, in sostanza non si è voluto dare una svolta forte nella valorizzazione professionale dei docenti e nel riconoscimento della specificità della funzione, nonostante l'"eterogeneità" venisse riconosciuta nel medesimo atto di indirizzo del Governo;
- non si condivide il rinvio alla contrattazione dell'"indennità di vacanza contrattuale", in quanto tale rinvio costituisce un'abrogazione di fatto dell'unica sanzione prevista per l'inadempienza di parte pubblica.



GILDA DEGLI INSEGNANTI

Corso Trieste, 62 - 00198 ROMA - Tel. 068845005 - Fax 0684082071

Comunicato ufficiale della Gilda degli Insegnanti

Debiti scolastici: è davvero finita l'insolvenza?

Principio giusto, procedure sbagliate

L'Ordinanza ministeriale n. 92 del 5/11/97 (che segue il Decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007) affronta, in una prospettiva che si dichiara "nuova", il problema dei debiti e dei crediti nelle Scuole superiori.

Che la problematica del rinvio *sine die* del recupero delle carenze disciplinari avesse raggiunto **un livello indecoroso per la serietà della Scuola è un fatto ormai accettato da tutti**, che la **Gilda degli insegnanti denunciava da molto tempo**.

Tuttavia, da qui a dire che, con queste misure, siamo giunti al ripristino di quella "serietà degli studi", che è l'unica condizione in grado di riportare la nostra Scuola a quel livello di eccellenza che pure in anni non lontani aveva raggiunto, ce ne corre ancora.

Infatti, se va riconosciuta al Ministro la volontà di introdurre alcune innovazioni necessarie per fermare una deriva pericolosa per il futuro del nostro Paese, **difficile riconoscere in questi specifici atti una congrua ed esplicita svolta. Anzi, alcuni elementi potrebbero addirittura far pensare che il rimedio- se di rimedio si tratta- sia peggiore del male.**

In realtà, a pochi requisiti positivi, fanno riscontro numerose decisioni indubbiamente critiche.

Nel metodo:

E' singolare che siano stati emessi due atti amministrativi, Decreto e Ordinanza, che notoriamente devono applicare delle Leggi, senza che vi sia una Legge di Riferimento.

Nel merito:

E' sicuramente positivo:

- aver ricondotto la **solvenza del debito disciplinare nell'ambito dello stesso anno scolastico in cui è stato contratto**, eliminando così quel trascinarsi **infinito**, occasione di trascuratezza nell'impegno e nello studio;
- aver riconosciuto, seppur in maniera eufemistica, che esistono "debiti" scolastici attribuibili **esclusivamente** a **carenze soggettive di studio** e non a difficoltà oggettive di apprendimento. (**Il Consiglio di classe terrà conto anche della possibilità di raggiungere autonomamente gli obiettivi formativi stabiliti dai docenti, art. 4.O.M. n. 92**);
- aver sottolineato (art.1. O.M. n. 92) che la valutazione è orientata ad una **responsabilizzazione** dello studente.

Sono elementi **decisamente** critici:

- il ventilato- e neppur troppo coperto- tentativo di inserire l'attività di recupero nel normale monte ore didattico.** (Art. 4, comma 8, O.M. n. 92), Operazione alquanto discutibile che sembra mirare allo scopo di risparmiare i fondi per un'attività aggiuntiva e che sicuramente otterrebbe lo scopo di abbassare ancora di più i livelli di apprendimento per tutti, diminuendo le ore curriculari. Senza contare l'ennesimo *vulnus* a quella "autonomia" che sembra, a parole, la panacea di tutti i mali e che viene invece tranquillamente violata ad ogni occasione
- l'incongruenza** di inserire le attività di recupero nell'attività ordinaria e permanente dell'offerta formativa (art. 2, comma1, O.M. n. 92) e di **non considerare obbligatoria** la partecipazione degli studenti all'attività di **sostegno**, che è parte integrante delle attività di recupero. Ancora una volta, una malconcepita "libertà" impedirebbe l'assunzione di responsabilità degli studenti del proprio rendimento.
- la **troppo complessa** procedura, per i docenti, di verifica dei debiti, orientata esclusivamente ad una rigida tutela del **diritto al successo formativo** degli studenti e perciò poco attenta al dovere di dimostrare il merito per gli stessi alunni;

d) il **discutibile** conseguente aumento esponenziale di burocrazia, volto a **dimostrare**, con eccessivo assillo, la giustezza di eventuali bocciature da parte dei docenti;

e) l'**irragionevole slittamento** a fine agosto delle procedure di verifica del debito contratto. Va da sé che, a parte le prevedibili lamentele di ragazzi e famiglie per vacanze non rispettate, questa prassi impedirebbe **una corretta formazione delle classi**, un **conseguente ritardo nella formulazione degli organici di diritto** ed **una inevitabile confusione nelle operazioni di inizio d'anno**, cosa di cui non si sente la necessità.

f) l'**invadenza** dell'Ordinanza in una materia **esclusivamente** contrattuale, nell'art. 2, comma 11, che **decide** il pagamento "forfettario" per le prestazioni relative allo sportello;

g) la **scarsa** disponibilità di fondi per le attività aggiuntive che dovrebbero aiutare gli studenti a colmare le lacune;

Ci si augura, infine, che lo spirito e la lettera di questa Ordinanza siano effettivamente affidati all'Autonomia delle istituzioni scolastiche e dei docenti. Non vorremmo infatti assistere a situazioni purtroppo note, in cui **pressioni dirigenziali** hanno di fatto orientato- oltre la lettera e lo spirito delle leggi- **in una direzione, piuttosto che in un'altra, il percorso della Scuola.**

L'istruzione regalata non è un buon affare per nessuno: non per i giovani a cui si nega l'assunzione di responsabilità e non per il Paese a cui si nega un futuro di speranza di cambiamento.

Roma, 12 novembre 2007

IL COORDINATORE NAZIONALE

(Rino Di Meglio)



Dire che la montagna ha partorito un topolino è poco. L'Ordinanza ministeriale che ha applicato il Decreto sul recupero dei debiti scolastici - sulla quale il nostro giornale, nel numero di novembre, ha ospitato diversi pareri- invece di chiarire, introduce confusioni che celano un progetto molto chiaro. Far ricadere sui docenti- a costo zero- la responsabilità di carenze disciplinari, e, ancora una volta, negare agli studenti l'assunzione di responsabilità nei confronti di un impegno serio nello studio.

Aumento irresponsabile di burocrazia per i docenti- impegni furbescamente non retribuibili perché collocati nella funzione docente- non obbligo per gli studenti di seguire il sostegno e, cilegna sulla torta, ventilata minaccia di corsi di recupero ad agosto. Pasticci inconsapevoli o scaltre strategie per fiaccare ancora di più la Scuola?

Purtroppo, si continua ad ignorare che questi sistemi uccidono prima il futuro del Paese che i docenti, sempre nel mirino di ritorsioni "esemplari".



4 GILDA degli insegnanti

Professione
DOCENTE
dicembre 2007

Stipendi italiani: più bassi d'Europa



Non possiamo non chiederci, allora, se il contenimento salariale di cui politici e sindacalisti menano vanto non sia stato in realtà un colossale errore di valutazione e di previsione economica.

Gli stipendi dei lavoratori dipendenti italiani (pubblici e non) sono i più bassi d'Europa, è quanto sostiene il governatore della Banca d'Italia Mario Draghi.

Seppure con qualche differenza percentuale nel confronto con Francia, Regno Unito e Germania siamo indietro di molti punti. I lavoratori italiani, a parità di condizioni, guadagnano fino al 40% in meno. Questa depressa condizione reddituale colpisce maggiormente i giovani, sui quali pesano anche gli oneri "della discontinuità lavorativa", ossia per essi, ai redditi bassi, si sommano gli effetti della precarietà e della flessibilità.

Ed è drammaticamente evidente è che le attese deluse, o la mancanza di attese sulle retribuzioni, siano tra i fattori che hanno contribuito in questi anni a determinare gli alti livelli di demotivazione nei nostri lavoratori dipendenti.

Seppure limitatamente alla scuola dello Stato, di cui ci occupiamo principalmente, da molto tempo denunciavamo in tutte le sedi istituzionali che proprio la condizione retributiva di chi esercita nella scuola alti livelli di professionalità specifica è ignobilmente bassa, tanto da deprimere fortemente i livelli di motivazione individuale, inibire i processi di innovazione e i livelli qualitativi delle prestazioni.

Secondo Draghi i bassi salari e la percezione dei lavoratori di assenza di crescita delle retribuzioni hanno frenato negli ultimi sei anni i consumi delle famiglie.

Se quanto afferma il Governatore è vero, e non abbiamo motivo di dubitarne, è necessario avviare una analisi attenta di quanto è accaduto nella politica dei redditi in Italia dagli anni '90 in

poi ed individuare le responsabilità. Nel luglio del 1993, dopo aver saltato una tornata contrattuale nel pubblico impiego, CGIL, CISL e UIL si sedettero ad un tavolo di trattativa con il governo, ne venne un patto di ferro sul costo del lavoro.

Gli esiti di quell'accordo furono disastrosi per i lavoratori: furono abbattuti tutti gli automatismi retributivi e la crescita degli stipendi fu affidata completamente alla contrattazione, entro i limiti dell'inflazione programmata.

Le previsioni sull'inflazione, sulle quali si sono costruite negli anni le percentuali dell'inflazione programmata, **sono sempre state meno affidabili** di quelle meteorologiche e lontane comunque dal quotidiano costo della vita.

Le retribuzioni, per effetto di queste scelte, **sono cresciute percentualmente meno** dell'inflazione reale, mai recuperata pienamente, oppure recuperata con un biennio o un quadriennio di ritardo.

La lezione del governatore Draghi, quando ci mostra come in Italia sia progressivamente sceso il consumo delle famiglie in ragione degli stipendi non adeguati e ci spiega come siano diminuiti drammaticamente nei lavoratori i livelli di attesa sulle loro retribuzioni, **mette in evidenza un problema, ma non assegna responsabilità.**

Ed è drammaticamente evidente è che le attese deluse, o la mancanza di attese sulle retribuzioni, siano tra i fattori che hanno contribuito in questi anni a determinare gli alti livelli di demotivazione nei nostri lavoratori dipendenti.

Seppure limitatamente alla scuola dello Stato, di cui ci occupiamo principalmente, **da molto tempo denunciavamo in tutte le sedi istituzionali che proprio la condizione retributiva di chi esercita nella scuola alti livelli di professionalità specifica è ignobilmente bassa**, tanto da deprimere fortemente i livelli di motivazione individuale, inibire i processi di innovazione e i livelli qualitativi delle prestazioni.

Non possiamo non chiederci allora se il contenimento salariale di cui politici e sindacalisti menano vanto e indicano ancora come la panacea con cui in Italia è stata evitata la bancarotta **non sia stato in realtà un colossale errore di valutazione politica e di previsione economica.**

Quello che la relazione Draghi non spiega è perché si continui a tenere in piedi l'accordo sul costo del lavoro del '93 che crea danni all'economia complessiva del Paese anziché benefici.

La verità è che probabilmente quell'accordo,



di Alessandro Ameli

giocato tutto sulla pelle dei lavoratori, ha consegnato al sindacato (ai maggiori sindacati) un potere enorme.

In pratica con quel patto è stata trasferita alla "normativa pattizia" una quantità incredibile di materie, perfino l'esercizio dei diritti e delle libertà sindacali costituzionalmente garantiti.

Il sindacato non è certo rimasto inerte ed è intervenuto nella libertà di associazione sindacale, nella limitazione del diritto di sciopero ed in altri ambiti che farebbero oggi inorridire i costituzionalisti di un tempo.

Non solo si sono moltiplicati i livelli di contrattazione e i tavoli di confronto, **la presenza sindacale è divenuta invasiva** e i "sindacati maggiori" hanno assunto, attraverso la moltiplicazione di regole "favorevoli", una posizione dominante anche in settori tradizionalmente legati ad un associazionismo professionale autonomo e libero.

Ma se, per tornare alla questione delle retribuzioni, come dice Draghi "occorre che il reddito torni a crescere in modo stabile" **allora è certamente tempo che le regole dell'accordo di luglio 1993 vengano ridiscusse, che si cominci a ripensare ad uno snellimento dei molteplici livelli di contrattazione integrativa e soprattutto è necessario cominciare a prevedere un ritorno ad alcuni automatismi, capaci di ridare adeguamenti delle retribuzioni in tempo reale ai costi della vita.**

E' chiaro che il sindacato non può più eludere su questi temi, e più in generale sulle future politiche dei redditi e dell'occupazione, un dibattito interno ed un confronto esterno con i lavoratori. Ci saremmo aspettati risposte chiare e forti e una dovuta autocritica dal sindacato e dal mondo politico, con scelte conseguenti. Invece la legge finanziaria 2008, in discussione, non sembra che sia neppure scalfita dalle denunce del Governatore della Banca d'Italia, infatti in essa non sono previste risorse economiche per i prossimi rinnovi contrattuali.

E' forte la sensazione che vi sia un accordo sotterraneo governo-sindacati per spostare di un anno, forse due i rinnovi in scadenza a dicembre 2007, in attesa di raggiungere un accordo sulla "triennializzazione" dei contratti.

E' proprio tempo che si avvii un percorso chiaro e definitivo di "riorientamento" del sindacato al suo compito istituzionale attraverso il recupero e il mantenimento di una forte autonomia dalla politica. Quello che noi abbiamo sempre fatto.


IMPORTANTE SENTENZA

La Corte europea fa giustizia: scatti di anzianità anche ai precari

Con una sentenza esemplare, la Corte di giustizia europea ha sancito che anche ai precari spettano gli scatti di anzianità.

La Corte di giustizia delle comunità europee - SEZ. II - SENT. 13/09/2007 IN CAUSA C-307/05 ha deliberato che "il diritto comunitario osta all'adozione di una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero di un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro, **che determini una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, senza che sussistano ragioni oggettive.**

Tale nozione dev'essere intesa nel senso che essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento **tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un con-**


tratto collettivo. Le circostanze che ne costituiscono il fondamento, infatti, possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro."

In base al diritto europeo quindi non è più applicabile l'art. 526 del testo unico delle leggi sulla scuola che condannava gli insegnanti con contratto a termine a percepire sempre e in ogni caso lo stipendio iniziale previsto per i docenti neoassunti.



A Milano partono i primi ricorsi, organizzati dalla Gilda Degli Insegnanti (si veda a pag. 12)

Prime chiose sul contratto: le RSU più coinvolte nelle decisioni



*Giovanna Campanella, responsabile RSU Gilda di Palermo
Maria Varisco, responsabile Terminali associativi Gilda di Palermo*

L'art. 6 del nuovo CCNL Scuola 2006-2009 prevede molte novità che determinano un rafforzamento della contrattazione e di conseguenza un maggiore coinvolgimento del ruolo delle RSU nelle decisioni della scuola. In particolare:

1. **ridefinite ed ampliate** le materie oggetto di informazione preventiva, che deve essere fornita su tutte le materie di contrattazione e sull'insieme dei finanziamenti che pervengono (nazionali, europei e territoriali);
2. **contingentati** i tempi relativi all'avvio della contrattazione, 15 settembre; termine massimo per la conclusione è il 30 novembre. Entro 5 giorni dalla firma del contratto, c'è l'obbligo di invio ai revisori dei conti che si esprimono sulla "legalità finanziaria" entro i successivi 30 giorni; il termine per la liquidazione dei compensi pagati con il FIS è il 31 agosto; il contratto di scuola sarà valido a 30 giorni dalla sottoscrizione;
3. **prevista**, presso ogni Direzione Scolastica Regionale, una commissione bilaterale con il compito di supporto e monitoraggio delle relazioni sindacali.
4. **ridefiniti e semplificati** i parametri di attribuzione del FIS, che si ridu-

cono dagli attuali 9 a 3: il primo è legato alla complessità del servizio (plessi, sedi, scuola ospedaliera e carcerarie ecc.); il secondo è legato all'organico di diritto in dotazione alla scuola per l'anno di riferimento; il terzo, specifico per la scuola secondaria di secondo grado, riguarda le risorse ex IDEI.

La contrattazione potrà stabilire un limite massimo di accesso al fondo. Potranno essere retribuite, con il fondo, le attività di ricerca e di recupero per alunni con debiti formativi, dando priorità all'attività didattica e al maggiore impegno professionale in aula.

La contrattazione di istituto va fatta, per il momento, sulla base del FIS calcolato con i parametri attuali (quelli del foglio di calcolo del MPI e del capitolone), poi, alla luce dei nuovi importi e, soprattutto, delle decorrenze stabilite dalla sequenza contrattuale, si potrà fare il punto sull'effettiva consistenza del FIS per la quota degli 8/12 del 2008 che potrebbe avere effetti sul piano delle attività e fare, se necessario, una variazione al programma annuale.

E' bene precisare nei contratti integrativi che si vanno a sottoscrivere che **tutti i finanziamenti intervenuti al rinnovo contrattuale andranno ad incrementare gli impegni di spesa già contrattati**.



La Legge Finanziaria 2008, approvata dal Senato

Tutto quello che (non) avreste mai voluto sapere...

... a parte una grande vittoria della Gilda degli insegnanti

di Giovanni Cadoni

- Art. 5, comma 35 - Detrazione per spese aggiornamento
- Art. 50, comma 1 - Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola - Interventi per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici
- Art. 50, comma 2 - Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola
- Art. 50, commi 3 e 4 - Organici di sostegno
- Art. 50, commi 6 e 7 - Reclutamento docenti
- Art. 51 - Alternanza scuola-lavoro
- Art. 54 - Congedo per maternità in caso di adozione
- Art. 36 - Edilizia scolastica
- Art. 94 - Personale inidoneo
- Art. 95 - Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008/09



Riportiamo tutti gli articoli relativi alla Scuola del Testo della Finanziaria 2008, appena approvato dal Senato. Come è noto, l'assenza, in questa Legge, di fondi per il rinnovo del Contratto dei Docenti è stata una delle cause dello sciopero del 27 ottobre. Questi articoli rivelano, ancora una volta, la sicura linea di indirizzo di questo governo, esattamente identica a quella dei governi precedenti, di tagliare sulla Scuola e sull'Istruzione. Naturalmente, ci colpisce ancora una volta di più, l'insincero eufemismo che designa tutto ciò come "Rilancio dell'efficacia e dell'efficienza". Tuttavia, in questa legge registriamo una piccola grande vittoria della Gilda degli Insegnanti, contenuta nell'art. 5, comma 35. Per la prima volta, viene riconosciuta la detrazione di imposta per le spese sostenute dai docenti per aggiornamento e formazione. E' il primo consenso ad uno dei principi storici della nostra Associazione. E non si neghi più che la goccia riesca a penetrare nella pietra...

Art. 5, comma 35 - Detrazione per spese aggiornamento

Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. In sostanza si riconosce una detrazione fiscale al massimo di 95 euro.

Art. 50 - Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola - Comma 1

Interventi per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici

- a) l'attivazione delle prime classi dei corsi sperimentali dei Licei passati ad ordinamento (Decreto 234/2000) è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e del piano di studio con i vigenti ordinamenti nazionali
- b) negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado il numero delle classi prime e delle classi iniziali del ciclo (es.: 1° liceo classico, terzo anno istituti tecnici, quarto anno istituti professionali) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio, sperimentazioni passate ad ordinamento
- c) gli incrementi del numero delle classi disposti dal Dirigente scolastico in organico di fatto devono essere autorizzati dal Direttore Regionale;
- d) entro il 2009/2010 deve essere completata la riconversione obbligatoria del personale soprannumerario prevista dalla finanziaria precedente tramite corsi di specializzazione intensivi compresi quelli sul sostegno.

Si prescinde dal titolo di studio richiesto per il nuovo insegnamento.

Art. 50 - Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola - Comma 2

La clausola di salvaguardia prevista per il 2007, abrogata dall'art. 12 del D.L. 159, viene qui richiamata in relazione alla rimodulazione delle economie di spesa. Per questo motivo, il sacrificio richiesto è di 11 mila posti (docenti e non docenti) per il 2008 e altrettanti per i due anni successivi: 33 mila in totale. Infatti, la Finanziaria 2007 aveva previsto un taglio di circa 47 mila posti, ma i tecnici del ministero sono riusciti a racimolarne soltanto 15 mila. La differenza è stata distribuita nel triennio 2008/2010, attraverso questi interventi:

- aumento ancora di qualche decimo di punto del rapporto alunni/classi;
- riassorbimento totale degli insegnanti specialisti di Inglese della scuola primaria;
- taglio di quattro ore di lezione, oltre che in prima, anche al secondo anno degli istituti professionali;
- riduzione delle bocciature al biennio delle superiori

Le economie di spesa da conseguire secondo la legge 296/06 entro il 2009 sono "diluite" (ma incrementate per circa 900 milioni di euro) fino al 2011.

La tabella riportata di seguito mette a confronto i diversi importi:

Finanziaria 2007		Finanziaria 2008	
2007/08	448,20 ml		
2008/09	1.324,50 ml	2008/09	535,00 ml
2009/10	1.402,20 ml	2009/10	897,00 ml
	2010/11		1.218,00
	dal 2011		1.432,00 ml
totale	3.174,90 ml	totale	4.082,00 ml



In altre parole, per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici (???), nel triennio 2008/2010, con uno o più decreti, si procederà alla revisione dei criteri e dei parametri vigenti in materia di formazione delle classi e di determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente e non docente, che tra l'altro riduca il divario tra l'organico di diritto e la situazione di fatto (meno deroghe sull'o.d.f.). Dall'attuazione del comma 2, devono derivare per il bilancio dello Stato economie di spesa, da verificarsi annualmente (CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA), non inferiori a 40 milioni di euro per l'anno 2008, a 160 milioni di euro per l'anno 2009, a 280 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

Art. 50, commi 3 e 4 - Organici di sostegno

A decorrere dall'anno 2008/2009 il numero dei posti di sostegno non può superare il 25% del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto del 2006/07 (classi n. 375.713 -> 25% = 93.938).

Criteri e modalità saranno definiti in modo da non superare un rapporto medio nazionale di 1:2.

L'organico di diritto dei docenti è rideterminato nel triennio 2008/2010 fino al raggiungimento nel 2010/2011 di un organico pari al 70% dei posti di sostegno attivati nel 2006/07 (da dati MPI, i posti 2006/2007 - comprensivi degli spezzoni - risultano essere pari a 86.147). Il 70% corrisponderebbe a 60.302, anche se i comunicati stampa MPI dichiarano cifre superiori. Al fine di evitare nuovo precariato sono abrogate le disposizioni che consentono le "deroghe".



Art. 50, commi 6 e 7 - Reclutamento docenti

Con regolamento da emanare su proposta del Ministro della P.I., di concerto con il Ministro dell'Economia, saranno definite nuove procedure per il reclutamento del personale docente attraverso concorsi ordinari periodici.

Ciò al fine di eliminare le cause che determinano precariato. A tal fine devono essere disciplinati:

- corsi di specializzazione universitari con forte componente di tirocinio;
- procedure selettive di natura concorsuale e formazione in servizio;
- valutazione degli esiti dell'attività didattica al termine della formazione in servizio.

Dall'entrata in vigore del regolamento sopra previsto, sono abrogate le disposizioni con esso incompatibili previste dall'art. 5 della legge 53/2003 e dal D.L.vo 227/2005 (formazione iniziale della legge Moratti).



Art. 51 - Alternanza scuola-lavoro

A decorrere dall'anno 2008, i fondi per il finanziamento degli interventi relativi all'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, articolo 9, pari a euro 30 milioni, sono iscritti in uno specifico capitolo dello stato di previsione del Ministero della Pubblica Istruzione, avente la seguente denominazione: "Interventi per l'alternanza scuola-lavoro", riducendo di altrettanto lo stanziamento del Fondo l'autonomia scolastica (legge 440/97). Una parte di questi, fino ad un massimo del 15 per cento dell'importo è finalizzato ai Servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione ed all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale.

Art. 54 - Congedo per maternità in caso di adozione

Il congedo di maternità nei casi di adozione e affidamento è esteso di due mesi (da 3 a 5 mesi) e le relative modalità di fruizione sono differenziate tra adozioni nazionali (primi cinque mesi dall'ingresso del minore in famiglia) ed internazionali (anche durante il periodo di permanenza all'estero). Sono ampliate anche le modalità di fruizione dei congedi parentali:

- sono aboliti i limiti di età del minore (da 12 anni a 18);
- è aumentato il periodo dall'ingresso in famiglia entro il quale si può fruire del congedo parentale (dai primi tre anni a otto anni, purché non oltre il diciottesimo anno di età);
- resta ferma la corresponsione dell'indennità entro i primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia.

La contribuzione figurativa del congedo per maternità e il riscatto del congedo parentale si applica solo al personale in servizio e non ai pensionati.



Art. 36 - Edilizia scolastica

Con i tagli dei rimborsi ai partiti, il fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementato di 20 milioni di euro. Tali risorse saranno destinate all'adeguamento strutturale e antisismico degli edifici scolastici.

Art. 94 - Personale inidoneo

Si prevede, attraverso la stipula di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, la ricollocazione del personale inidoneo presso uffici che presentino vacanze di organico, previa iscrizione degli interessati in uno speciale ruolo ad esaurimento. In una prima fase - in attesa della stipula di un contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali - saranno determinati criteri provvisori di raccordo e armonizzazione con la disciplina contrattuale, ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi. L'ipotesi governativa può risultare adeguata per il personale che svolge attività di natura amministrativa, ma non prende invece in considerazione il problema della collocazione del personale che svolge attività nelle biblioteche scolastiche.

Art. 95, Commi 1 e 2 - Integrazione risorse rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse rinnovi contrattuali biennio 2008-2009

Per rispettare gli accordi fra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 nella Finanziaria 2006, sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro. In altre parole, la parte di aumento contrattuale che, per il biennio economico 2006/07, partiva dal 1.1.2008, partirà dal 1 febbraio 2007 (11 mesi + tredicesima in più). In aggiunta a quanto previsto al comma precedente, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle Organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.



IL Bandolo di Arianna

Attività incompatibili con l'insegnamento

Rubrica a cura di Libero Tassella*

La disciplina sulle attività compatibili con l'insegnamento presenta molteplici risvolti giuridici, contrattuali, disciplinari e di responsabilità, che hanno dato luogo, anche in giurisprudenza, a dubbi interpretativi e a soluzioni controverse, non sempre illuminanti per chiarezza. **La normativa risente della connotazione di esclusività che la stessa Costituzione (art.87) dà al rapporto di pubblico** impiego, qualificazione che oggi, almeno nel suo significato letterale, appare datata.

► **Alcuni interpreti ritengono che la privatizzazione dei rapporti lavorativi abbia fatto venir meno** le ragioni giustificative delle regole di incompatibilità per i pubblici dipendenti ma **tale opinione appare in contrasto non solo con analoghi divieti legislativi previsti nel settore privato ma anche con le innovazioni introdotte all'impianto normativo esistente dalla legge n. 662/1996, applicabili anche al personale scolastico.** In particolare, l'art. 1, commi da 56 a 60, della legge 662 **ha ribadito**, in generale, **il divieto per il dipendente di "svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa"**. Il divieto è sanzionabile, in caso di violazione, con il configurarsi di giusta causa di recesso e causa di decadenza dall'impiego. Eccezioni al divieto sono state configurate nei casi di part/time e di svolgimento di libere professioni nonché nei casi in cui le prestazioni di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego "siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro".

► **Da un'analisi comparata delle fonti legislative**, della complessa congerie di norme di vario livello (decreti ministeriali, circolari, norme contrattuali) e della vasta giurisprudenza in materia **emerge che**, in via generale e allo stato odierno della normativa, **con il rapporto di lavoro part/time e con orario di lavoro non superiore al 50% si ha un'attenuazione del dovere di esclusività** e la legittimità di altre attività diventa la regola mentre il lavoro extraistituzionale è vietato solo se intercorre con un'altra amministrazione pubblica o si pone in conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza.

Nel caso, invece, di lavoro a tempo pieno o di part-time a orario maggiore del 50%, il già vigente dovere di esclusività resta confermato nella sua portata generale e anzi viene rafforzato. La regola, in questi casi, è nel senso che tutte le attività lavorative extraistituzionali - anche se astrattamente compatibili con quella principale in conformità dell'ordinamento proprio di ciascun comparto pubblico e degli indirizzi applicativi di settore finora seguiti - devono essere preventivamente autorizzate, pur se occasionalmente svolte e la violazione del divieto di attività non autorizzata diventa giusta causa di licenziamento.



È opportuno tuttavia precisare che le regole (spesso generiche) esistenti in materia, **devono essere applicate esaminando accuratamente ed analiticamente il "caso concreto"**, cioè verificando e valutando tutte le circostanze di fatto e di diritto contrassegnanti le specifiche attività che il docente intende svolgere.

► **Nell'ambito dell'incompatibilità si colloca l'ipotesi più specifica del cd. cumulo di impieghi pubblici**, in linea generale vietato e comportante un provvedimento meramente dichiarativo di cessazione dall'impiego precedente, quale atto dovuto con effetti dal momento stesso in cui si è instaurato il nuovo rapporto (Cons. Stato, 11.05.1989 n. 287; 14.11.1995, n. 934), a differenza della verificata incompatibilità con rapporto di lavoro privato (che esige la previa diffida a cessare dall'attività incompatibile). **Il pubblico dipendente è pertanto obbligato** - all'atto della stipulazione di contratto di lavoro individuale (a tempo indeterminato o determinato) - entro 30 giorni e sotto la sua responsabilità - **a dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato** e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ovvero, in caso contrario, a presentare dichiarazione di opzione per il nuovo rapporto di lavoro. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta la mancata stipulazione del contratto o, per i rapporti già instaurati, l'immediata risoluzione dei medesimi.

Al fine di escludere l'incompatibilità non è utile la circostanza che il dipendente abbia svolto regolarmente il suo lavoro istituzionale, in quanto la normativa mira anche a salvaguardare le energie lavorative ai fini del miglior rendimento nei confronti della P.A. (Cons. Stato, VI, 24 settembre 1993, n. 629). La normativa, peraltro, è applicabile anche se l'incompatibilità insorge durante periodi di legittima assenza dal lavoro (Cons. Stato, 03.05.1974 n. 318) e si estende al personale non di ruolo (Cons. Stato, 25.10.1966 n. 754).

► **Relativamente al rapporto di lavoro a tempo pieno sono inoltre vietate le attività, onerose o gratuite, che oltrepassino i limiti della saltuarietà e occasionalità, salvo disposizioni specifiche, e l'assunzione di cariche in società a fini di lucro. Riguardo all'individuazione delle attività incompatibili la circolare Funzione Pubblica n. 6/1997 sottolinea la necessità che ciascuna amministrazione provveda all'emanazione di decreti interministeriali** per la più esatta tipizzazione delle attività non consentite e delle procedure di autorizzazione. **A tutt'oggi il Ministero della P.I. non ha però emanato alcuna regolamentazione** di settore esaustiva e risoltrice delle non poche incertezze applicative per cui è compito dell'interprete ricostruire, sulla base della normativa esistente e dei principi generali, il quadro delle attività libere, di quelle vietate e di quelle condizionate ad una preventiva autorizzazione.

La disciplina specifica è attualmente rinvenibile nel-

l'art. 508 del T.U. n. 297/1994, nell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e in alcune clausole dei contratti collettivi in vigore nel comparto.

Per le procedure di autorizzazione, va applicato l'art. 53, comma 10, del d.lgs. n. 165/2001 citato. Nel caso di incarichi conferibili da parte di pubbliche amministrazioni, l'autorizzazione si intende accordata se entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta non venga adottato un motivato provvedimento di diniego (cd. silenzio-assenso). Negli altri casi, la mancata adozione di un provvedimento esplicito equivale a diniego di autorizzazione.

La competenza al rilascio dell'autorizzazione è da ritenersi intestata al dirigente scolastico ed essa, una volta concessa, dispiega i suoi effetti fino a che non muti la situazione di fatto e di diritto posta a base della valutazione di compatibilità tra le varie attività.

► **Ai docenti è fatto divieto di impartire lezioni private agli alunni frequentanti il proprio istituto; per gli alunni appartenenti ad altra scuola, invece, c'è l'obbligo di informare il capo di istituto ed è necessario che l'attività non sia di fatto incompatibile con le esigenze di funzionamento della scuola** (Cons. Stato, 18.10.1993, n. 393).

La violazione delle prescrizioni in materia di lezioni private può comportare responsabilità disciplinari, nonché ulteriori conseguenze nel caso previsto dal comma 5 dell'art. 508 (nullità degli scrutini o prove di esame).

► **Quanto all'attività di insegnamento in scuole non statali esse sono ammissibili se la prestazione non rivesta i caratteri di continuità, subordinazione e professionalità potendo essere invece configurato l'esercizio di libera professione intellettuale.** Le libere professioni intellettuali possono essere esercitate anche dall'insegnante a tempo pieno purché non siano di pregiudizio alla funzione docente (comprensiva di tutte le attività ad essa riferite), siano pienamente compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio e siano esplicitate previa autorizzazione del dirigente scolastico. La Corte costituzionale con sentenza 4-11 giugno 2001, n. 189, respingendo l'eccezione di incostituzionalità delle disposizioni della legge 626/1997 che consentono al dipendente part/time di esercitare una libera professione, ha ribadito tuttavia la necessità che le singole amministrazioni regolamentino i casi di conflitto di interesse, di incompatibilità assoluta per interferenza con compiti istituzionali, nonché applichino altre esplici-



(Segue a pag. 9)

* Questa è solo una parte della Rubrica "Scuola & Scuola" che Libero Tassella cura sul nostro sito (www.gildains.it): aggiornata quotidianamente, è uno strumento prezioso, da consultare con la stessa frequenza con cui viene curata.



L'ago nel pagliaio

L'ago nel pagliaio



Ricerche puntigliose tra i mille aghi della normativa scolastica.

Anno di prova

2ª parte*

di Gina Spadaccino

Sono una docente che deve frequentare il corso di formazione e per frequentare ho problemi perché durante il corso avrei lezione, devo quindi chiedere al D.S. il permesso: sono tenuta a recuperare le ore a scuola che non posso effettuare perché impegnata nel suddetto corso, per altro obbligatorio? A scuola, ovviamente, hanno intenzione di farmi recuperare tutte le ore (6) ed essendo alla fine dell'anno, mi comporta parecchi problemi, esiste una normativa in merito a ciò? Vale la pena far rilevare al dirigente che

1. la formazione in ingresso, prevista contrattualmente per i neoassunti in ruolo all'articolo 67 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto scuola, costituisce un obbligo contrattuale e trova rispondenza nella Direttiva sulla formazione e l'aggiornamento del personale docente, educativo, amministrativo tecnico e ausiliario relativa all'anno scolastico 2005/2006 (Direttiva n.45 del 4 aprile 2005), registrata dalla Corte dei Conti il 23 maggio 2005, reg.3, fg.217 (nota 196/2006);
2. il comma 3 dell'articolo 62 del medesimo Contratto così recita: "Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è considerato in servizio a tutti gli effetti.

Ne consegue che un qualsiasi ordine di servizio volto al recupero delle ore impegnate nel corso di formazione è da considerarsi illegittimo.

► La docente in interdizione per minaccia d'aborto, può frequentare il corso di formazione ai fini della conferma in ruolo?



La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio anche in periodo d'astensione obbligatoria, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, al fine di veder definito il superamento dell'anno di formazione con la relazione del Capo d'istituto. Così dispone una circolare telegrafica del MIUR, la n. 357 del 2.11.1984.

Nonostante la nota riguardi solo la "discussione della relazione", si ritiene possibile consentire la partecipazione ai momenti di formazione in presenza del corso di formazione per neoimmessi in ruolo anche di docenti in astensione obbligatoria (o anticipata). Occorre tuttavia il parere favorevole del competente ufficio dell'ispettorato del Lavoro. Si consiglia di interpellare la competente direzione scolastica regionale.

Volevo sapere quali possono essere i motivi per il mancato superamento dell'anno di prova di un docente dopo l'immissione in ruolo e in tale eventualità che cosa si può fare e quali sono i rischi.

Il mancato superamento del periodo di prova potrebbe dipendere da carenze didattiche, metodologiche, ecc. che dovessero evidenziarsi durante l'anno scolastico e di cui il Dirigente scolastico deve tener conto in sede di riunione del comitato di valutazione. Ai sensi dell'art. 439 del D.P.R. 417/94 (T.U.) "In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi o ... provvede: alla dispensa dal servizio o... alla restituzione al ruolo di provenienza...; ovvero, a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione".

In questo secondo caso, per effetto del rinvio, disposto dall'art. 139 del citato D.P.R., alle norme sugli impiegati civili dello stato, e quindi anche all'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, la proroga di un

anno, in caso di esito sfavorevole della prova, può essere disposta una sola volta.

► Sono stata immessa in ruolo a decorrere dal 1/9/2005. Attualmente mi trovo in stato di gravidanza. Se non riuscissi a fare i prescritti 180 giorni, mi sarebbe concesso comunque l'anno 07/08 per la prova o tutto va in fumo?

E' computabile ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti anche il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova (Cfr. l'articolo 31 nel Regio Decreto numero 1542 del 21 agosto 1937, Circolare Ministeriale numero 54 del 23 febbraio 1972 e Circolare Ministeriale numero 180 dell'11 luglio 1979).

L'anno di prova potrà comunque essere sarà rinviato all'anno scolastico successivo, e poiché il rinvio è dovuto ad astensione obbligatoria per maternità, la decorrenza giuridica ed economica sarà retroattiva (Cfr. Circolare Ministeriale numero 54 del 23 dicembre 1972, Circolare Ministeriale numero 2 del 4 gennaio 1973 e Circolare Ministeriale numero 219/75).

► Per il raggiungimento dei 180 giorni di servizio utili per il periodo di prova vanno conteggiati i 30 gg annui di assenza previsti per la malattia del figlio minore di tre anni?

La risposta è negativa. Occorre infatti tener distinto il periodo di assenza per malattia del figlio dal primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova. I 30 giorni di assenza per malattia del figlio non rientrano tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti. Il primo mese di astensione obbligatoria per maternità coincidente con il periodo di prova è invece utile al raggiungimento dei 180 giorni.



► Sono stato immesso in ruolo ed in servizio su due scuole. Entrambe dovranno valutarmi alla fine dell'anno di formazione?

Il docente individuato per un contratto di assunzione a tempo indeterminato deve essere valutato ai fini del superamento del periodo di prova dalla scuola di titolarità, che dovrà provvedere a individuare il docente tutor ai fini del percorso annuale utile ai fini della medesima valutazione per la conferma nel ruolo di appartenenza.

Se al docente è stata assegnata una o più scuole, l'istituto titolare dei provvedimenti giuridico-amministrativo a carico dell'insegnante sarà quello con il maggior numero di ore, ovvero in caso di parità di ore quello individuato per primo nel provvedimento di nomina e di assegnazione.

► Sono stata nominata in ruolo su posto comune. Poiché attualmente sto svolgendo servizio su posto di sostegno come supplente posso conteggiare tale servizio per il raggiungimento dei 180 gg di prova?

Non ha specificato l'ordine di scuola. Se trattasi di nomina su posto comune nella scuola primaria potrà conteggiare tale servizio in quanto in questo ordine di scuola non si pone il problema delle affinità tra classi di concorso. In caso di nomina su una specifica classe di concorso nella scuola secondaria di primo o secondo grado il servizio su posto di sostegno non può essere invece considerato servizio su classe di concorso affine. La risposta in questo secondo caso è pertanto negativa.

* La prima parte è stata pubblicata nel numero di ottobre.

(Segue da pag. 8) Il Bandolo d'Arianna

te disposizioni in tal senso.

Sono inoltre astrattamente compatibili, ma devono essere preventivamente autorizzati gli incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per i quali deve essere valutata la non interferenza con l'attività principale.

L'espletamento di attività lavorative incompatibili con il rapporto di pubblico impiego, oltre che provocare effetti decadenziali o disciplinari, può causare

situazioni rilevanti sul piano della responsabilità patrimoniale per danno erariale (v. Corte dei conti Sez. Umbria sent.11.3.1996 n.152 che ha ravvisato il danno sia nella prestazione non dovuta per periodi in cui il docente si astiene totalmente dal lavoro principale, sia nel pregiudizio arrecato al regolare svolgimento del servizio pubblico di istituto, con un obiettivo e patologico disservizio quantificabile in via equitativa dal giudice contabile).

Il provvedimento di decadenza dall'impiego importa la risoluzione del rapporto di lavoro del dipen-

dente che non abbia, a seguito di diffida e nel tempo assegnatogli per la opzione, ottemperato all'invito di scegliere per la cessazione dell'attività incompatibile, ha natura dichiarativa e pertanto produce i suoi effetti a far data dalla scadenza del termine entro il quale egli avrebbe dovuto rimuovere la causa di incompatibilità (Cons. Giust. Amm. Sicilia, 01.06.1993, n. 210).

di Enzo Gallo
responsabile dell'ufficio legale
della Gilda degli insegnanti di Napoli.



10

GILDA degli insegnanti

Professione
DOCENTE
dicembre 2007

Verona, 23 novembre 07 Convegno nazionale sull'etica professionale dei docenti

Look back in anger: sguardo al passato con rabbia



Convegno nazionale all'interno dell'importante cornice della Fiera Job & Orienta, organizzato dalla Gilda nazionale, dal titolo "L'etica professionale dei docenti alla luce della funzione costituzionale della scuola". Moderatrice Daniela Bonetti, coordinatrice della Gilda degli insegnanti di Verona, relatori Rino Di Meglio, Coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, Renza Bertuzzi, Direttrice del mensile Professione docente, Gianluigi Dotti, Responsabile del Centro studi della Gilda degli Insegnanti.

di Vittorio Vandelli

C'è un filo rosso che lega il Convegno Nazionale *La scuola è finita, viva la scuola*, svoltosi a Roma il 5 ottobre 2007 in occasione della *giornata mondiale dell'Insegnante* e quello di Verona, tenutosi il 23 novembre 2007 dal titolo *L'etica professionale dei docenti alla luce della funzione costituzionale della scuola: RECUPERARE LA FUNZIONE COSTITUZIONALE DELLA SCUOLA*. Il filo rosso in questione ci porta a voltarci indietro verso gli anni '40 '50 e '60 e scoprire con rabbia e rammarico quanto più avanzate fossero le posizioni di allora rispetto alla scuola pubblica e all'istruzione in generale di quanto non lo siano oggi, nel nostro mondo globalizzato ma non per questo più avanzato dal punto di vista intellettuale. Nel convegno di Roma, il prof **Giovanni Tarli Barbieri**, costituzionalista dell'università di Firenze, ha fatto una appassionata difesa della funzione docente e della sua centralità nel tessuto sociale così come sancisce la Costituzione. "La democrazia non vive nell'ignoranza", dice il professore citando Calamandrei (siamo nel 1966) e carenza di istruzione vuol dire carenza di democrazia. Con la confusa revisione costituzionale del titolo V del 2001 **si va verso la morte "di fatto"** della prima parte della Costituzione, quella dei principi cardine, in cui insegnanti e magistrati sono eletti a figure centrali e l'assenza di risorse per la scuola significa la mancata attuazione della Costituzione e quindi una lesione dei diritti fondamentali dei cittadini.

L'argomento è ripreso a Verona dal prof. **Gianluigi Dotti**, del Centro Studi Gilda, già relatore al convegno romano in cui ha illustrato la discesa agli inferi rappresentata da possibili scenari futuri della scuola pubblica (circa 2020) descritti in *What might schooling look like in the future. Scenarios for further reflections*, rapporto elaborato dall'OECD/CERI, pubblicati dall'OCSE nel luglio 2007: nello scenario più estremo siamo al collasso e le imprese e i media si impadroniscono definitivamente del 'mercato dell'istruzione' dopo l'esodo (biblico?) degli insegnanti insoddisfatti e frustrati sostituiti completamente da una educazione autodidatta tramite le nuove tecnologie. Nel suo intervento veronese il prof **Dotti illustra invece la necessità di definire codici deontologici e standard professionali per gli insegnanti**, esigenza che è stata posta per la prima volta in modo autorevole dall'UNESCO (1966) nella sua *Raccomandazione sullo status degli insegnanti*. In esso sono contenuti alcuni principi fondamentali che devono ispirare il lavoro dell'insegnante, in considerazione dell'educazione quale diritto fondamentale dell'uomo che gli Stati nazionali hanno il dovere di istituire. Tra le idee portanti contenute nel documento ci sono le condizioni di lavoro che devono essere ideali per permettere il buon insegnamento, la **libertà accademica e la scelta di metodi autonomi e sistemi di controllo in positivo nell'ottica del principio della libertà di insegnamento**. Tra i **doveri** si richiedono alti standard professionali e codici di etica di comportamento; al contempo si dice che i genitori devono cooperare con i docenti senza però creare ingerenze sulla competenza professionale. Si nota quanto avanzati siano tali principi che purtroppo non trovano riscontro in veri e propri codici deontologici dei vari stati europei, sebbene in molti di essi gli insegnanti siano dipendenti pubblici: solo in Francia, Germania, Spagna, e Portogallo ci sono norme che rispecchiano tali principi. In Inghilterra, in cui gli insegnanti non sono impiegati civili, esistono *Professional standards for teachers* dal 2007 ma, ahinoi, la carriera è basata non in ambito di quanto si fa in classe ma nell'organizzazione di attività collaterali! Ovviamente, anche in Italia non esiste un codice deontologico degli insegnanti: essi non sono riconosciuti come professionisti, ma per loro vale il Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministra-

zioni, (Decreto legislativo 165/2001) e quindi non c'è riconoscimento della professionalità docente con conseguente omologazione agli altri dipendenti dei ministeri. Per questo motivo Dotti, all'inizio del suo intervento, ha illustrato brevemente le caratteristiche della Gilda degli Insegnanti, sindacato e associazione professionale di docenti. In particolare ha esposto l'idea di contrattazione separata per la categoria e l'equiparazione agli stipendi europei, due principi forti che hanno da sempre caratterizzato l'associazione, aggiungendo che la GILDA degli INSEGNANTI si impegna a realizzare gli adempimenti costituzionali relativi alla scuola e alla funzione docente.

La prof **Renza Bertuzzi** prosegue il percorso analizzando la situazione della scuola in Italia oggi. Dopo aver separato il concetto di Etica professionale (comportamento virtuoso da adattare a situazioni basate su principi etici) dal Codice deontologico (un protocollo rigido), la relatrice richiama gli articoli della Costituzione che sanciscono l'istruzione quale diritto fondamentale del cittadino, articoli fondamentali che non possono essere modificati in quanto fondanti la nostra democrazia (**di nuovo il filo rosso ci riporta all'intervento del prof Barbieri a Roma**). La prof Bertuzzi parla poi della situazione venutasi a creare nell'ultimo decennio sottolineando il contrasto tra le recenti normative di legge e i principi succitati. In particolare, la legge sull'autonomia scolastica prevede l'assoggettamento dell'istruzione a richieste che vengono dall'esterno: ad esempio il tentativo di inserire le esigenze delle famiglie nella scuola pubblica, di fornire un servizio individualizzato, il diritto al successo formativo, la concezione della scuola che serve il territorio. In conclusione assistiamo al tentativo di sottrarre alla scuola la sua funzione costituzionale. La prof **Bertuzzi** dice che nelle nuove indicazioni per la scuola si arriva paradossalmente a considerare rischiosa la *trasmissione* della cultura. Il suo intervento è inframezzato da citazioni di costituzionalisti e studiosi che sostengono quanto esposto.

L'intervento del coordinatore **Rino Di Meglio** riassume e amplia quanto esposto in precedenza, mettendo in evidenza la chiarezza di visione e la tensione ideale che animò gli estensori della Costituzione, pur contrapposti ideologicamente, al contrario del confuso legislatore odierno (si pensi ai molti insegnanti tra i parlamentari nel dopoguerra oggi sostituiti da avvocati, professionisti e affaristi). A partire dagli anni 70 i sindacati confederali volgono la loro attenzione alla scuola con un approccio sbagliato: la razionalizzazione e quantificazione 'matematica' del lavoro dei docenti, cioè il tentativo di quantificare ogni attività aggiuntiva all'insegnamento, si rivela devastante per la professione che porta ad una deriva professionale oggi evidente. Conseguentemente, il **prof Di Meglio** ribadisce l'importanza della centralità dell'idea della contrattazione separata per i docenti. A proposito dei costi della scuola, fa notare il rapporto di 30 ATA per 100 docenti assolutamente sproporzionato e quindi sottolinea che l'orgoglio di pubblico dipendente degli insegnanti contrasta con la trasgressione quotidiana di tali valori da parte della società.

L'animato dibattito che segue mette in luce che ci si aspetta dalla Gilda un aiuto tangibile per combattere una prassi ormai quotidiana che tende a svilire la professione docente ormai non più sorretta dai principi di cui oggi si è discusso. Molti colleghi infine esternano la loro opposizione ferma alla recente ordinanza ministeriale su debiti e recuperi, confusa e seppur in parte condivisibile nella teoria ma assolutamente sbagliata nella prassi che si rivela superburocratica, assistenzialista ad oltranza, punitiva per i docenti e in realtà surrettiziamente supergarantista con gli studenti.

La Scuola dei principi ludici essenziali



di Stefano Borgarelli

P. MAZZOCCHINI, *Studenti nel paese dei balocchi*, Aracne, 2007.



“Caro genitore, a me che ho sempre amato fare scuola, *questa scuola*, come avrai capito abbondantemente dal mio lungo discorso, non piace nemmeno un po.” Nel quarantesimo dell’uscita della *Lettera a una professoressa* (e dalla scena di Don Milani), un docente di latino e greco nei licei, Paolo Mazzocchini - già apprezzato per il suo pamphlet *La scuola del P(l)of*, pubblicato con lo pseudonimo di Emilio Parresiade - ha preso carta e penna (forse non metaforiche: l’autore non sembra fautore acceso del computer) e ha scritto a un ipotetico genitore, in procinto d’iscrivere a un liceo (o ad altra scuola superiore) un figlio quattordicenne, “dotato di buona volontà e di discreta inclinazione allo studio.” Il titolo di questa lettera è eloquente: *Studenti nel paese dei balocchi* (Aracne, ?7). In copertina c’è un ragazzino (sembra il fratello sciocco di *Tintin*) disegnato con cartella, pantaloni corti e farfalla, sorpreso che la sua ombra sul muro esterno d’una scuola superiore sia quella di Pinocchio, col naso lungo e le orecchie d’asino. E’ la scuola (del paese) dei balocchi. Il “lungo discorso” che spiega al genitore perché *questa scuola* non piace al professor Mazzocchini si sviluppa dal primo al settimo capitolo. Lungo e deprimente l’elenco dei mali. Dal ministro D’Onofrio (che abolì gli esami di riparazione), a Fioroni, passando per la gestione Berlinguer e Moratti, una specie di snaturamento della scuola (superiore, nello specifico) sembra all’autore costante. Il destinatario della lettera è invitato - in modo stringente, con validi argomenti - a riconoscere come il baricentro della scuola si trovi sempre più spostato verso l’esterno, e metta quest’ultima rischiosamente in bilico sul versante del mercato. Mentre le riforme (annunciate, sbandierate) si riducono in ultima analisi al rifacimento continuo del tetto dell’edificio (il nuovo esame di stato - ex maturità - “cerbero potenzialmente minaccioso [...] di selezioni feroci”, da subito trasformato “in innocuo cagnolino domestico”, p. 70), il vero cambiamento (e snaturamento) della scuola italiana sarebbe intervenuto

E’ la scuola (del paese) dei balocchi.[...] Lungo e deprimente l’elenco dei mali. Dal ministro D’Onofrio (che abolì gli esami di riparazione), a Fioroni, passando per la gestione Berlinguer e Moratti, una specie di snaturamento della scuola (superiore, nello specifico) sembra all’autore costante. [...] Le riforme (annunciate, sbandierate) si riducono in ultima analisi al rifacimento continuo del tetto dell’edificio (il nuovo esame di stato - ex maturità - “cerbero potenzialmente minaccioso [...] di selezioni feroci”, da subito trasformato “in innocuo cagnolino domestico”, p. 70), il vero cambiamento (e snaturamento) della scuola italiana sarebbe intervenuto con l’introduzione dell’autonomia. Gli acidi della pars destruens di questo brillante volumetto sono efficaci (e persuasiva la costruzione retorica della lettera aperta all’ipotetico genitore), ma la pars construens è affidata a una provocazione (le “modeste proposte” del capitolo otto) che non convince.

nutto con l’introduzione dell’autonomia, che obbligando alla guerra sul *territorio* (il bacino d’utenza) per il reperimento di fondi (sempre più scarsi) e di *utenti-clienti* (ex studenti), ha trasformato la figura del vecchio preside (spesso finemente colto), in quella del moderno dirigente, attivo nel ribadire “agli studenti il loro nuovo ruolo di utenti, destinati, *come tali*, ad essere soddisfatti o rimborsati, comunque gratificati” (p. 20, ns. sottol.), e nel “delegare agli insegnanti molte delle incombenze del vecchio preside” (p. 16). Come un cibo ogm (allettante ma sofisticato) sugli scaffali del supermercato, qualsiasi istituto mette ormai i suoi prodotti (i *progetti*, non le lezioni tradizionali) in vetrina: “Ora, se avrai il coraggio di farti dare dalla segreteria il POF [Piano dell’Offerta Formativa, ndr] della scuola cui iscriverai tuo figlio, scoprirai con sorpresa che vi si dice poco circa l’organizzazione e la qualità dell’insegnamento disciplinare ordinario” (p. 36). Col tramonto dello studio come sacrificio nella scuola (superiore) dei balocchi - adeguata a “principi ludici e assistenziali”, a “parcheggio [...] che ammortizzi [...] la pressione giovanile sul mondo del lavoro” (p. 33), e conti sempre meno sul danaro pubblico - “niente ormai è più al servizio della didattica, la didattica è invece al servizio di tutte le altre esigenze” (p. 34).

Il capitolo otto s’intitola “I have a dream: tristi conclusioni (ma con modeste proposte)”. Il mittente confessa appunto un sogno, “quello di una scuola in cui non vi siano più progetti, feste, celebrazioni, commemorazioni, pubblicità, orientamento [...]; quello di una scuola, insomma, in cui si torni a fare, a tempo pieno, veramente scuola.” (p. 66). Siamo convinti che una scuola ogm-free, un ambiente didattico ripulito radicalmente da tutte le “decorazioni promozionali dell’autonomia” (p. 66), sia nei desideri di tanti docenti (*we have a dream?*). Il collega Mazzocchini non sembra però esserne altrettanto convinto, e lo dimostra fin dall’apertura della sua lettera: se la scuola superiore italiana diventa “sempre più un luogo di asinificazione indolore degli studenti” (p. 5), ciò accade non solo “per colpa manifesta e flagrante di chi, la scuola, la governa e la dirige” (p. 6), ma anche perché “non pochi ormai, fra i miei cari colleghi, sostengono che il paese dei balocchi è la nuova frontiera della moderna pedagogia.” (p. 6). E ancora: “[...] pochissimi ormai sono coloro che continuano a fare il loro mestiere, cioè ad insegnare agli studenti, anziché a baloccarsi, a studiare e ad amare lo studio.” (p. 6).

Gli acidi della *pars destruens* di questo brillante volumetto sono efficaci (e persuasiva la costruzione retorica della lettera aperta all’ipotetico genitore), ma la *pars construens* è affidata a una provocazione (le “modeste proposte” del capitolo otto) che non convince. In una scuola che vede estinguersi la lezione ordinaria (“circa 50 giorni di lezione su 200 vengono sistematicamente persi ogni anno!”, esclama l’autore a p. 48, fatti un po’ di conti), un “bravo insegnante”, che “si ritiene ancora, a ragione, un intellettuale” (p. 28), da tempo in trincea, si sente ridotto all’angolo. Quale la “modesta proposta” per farlo uscire di lì? Mazzocchini propone una “commissione mista genitori-allievi-dirigenza-ispettori (o docenti universitari) con pari autorità di giudizio di ciascuna componente”, che “dovrebbe far emergere davanti a tutti non certo i nomi dei docenti più asini, bensì solo quelli degli insegnanti valutati su livelli d’eccellenza” (p. 65). Dagli acidi della prima parte, a questa curiosa miscela per un prodotto un tantino gommoso (per i suoi tre quarti, la commissione rappresenta gli interessi aggrediti con l’acido dei primi sette capitoli), il passo ci pare francamente lungo. Coerente con la (modesta) proposta - se non con l’efficace premessa - la chiusa dell’originale lettera di Mazzocchini non potrà in ogni caso essere tacciata di corporativismo: “[...] oggi io, insegnante, non ho altra voce che la tua voce; di te, genitore, che pure vieni sempre più sollecitato ed incoraggiato, dal ministero e dai dirigenti, a comportarti come un mio ostinato nemico.” (p. 68). Speriamo solo che nella commissione mista entri questo genitore, cui il collega dà amichevolmente (ipoteticamente) del tu.



10 GILDA degli insegnanti

Professione
DOCENTE
dicembre 2007

Vita in provincia



MILANO: partono i primi ricorsi per il recupero degli scatti di stipendio ai precari

Il 23 novembre 2007, presso la sala conferenze della Gilda degli Insegnanti di Milano si è tenuto un incontro con i docenti precari e neo immessi in ruolo per avviare i primi ricorsi per il recupero degli scatti di stipendio a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Il Coordinatore provinciale, prof. **Angelo Scebba**, ha introdotto i lavori con una breve descrizione della natura professionale della Gilda e ha sottolineato l'impegno dell'Associazione sul versante politico, su quello contrattuale e su quello giudiziale. **Il ricorso sui mancati scatti di stipendio**, ha sostenuto Scebba, **segue quello sul recupero dell'indennità integrativa speciale sulle ore aggiuntive alle 18 (ora riconosciuta a tutti) e quello sulla vacanza contrattuale**. Le battaglie giudiziali si inseriscono in un contesto di richieste politiche -contrattuali che la Gilda porta avanti da parecchi anni. Anche quest'ultima trova conferma nella richiesta della Gilda degli Insegnanti di riconoscere anche ai docenti precari gli scatti stipendiali di anzianità di servizio, come vengono riconosciuti ai docenti di ruolo. Scebba ha concluso comunicando che la Gilda di Milano si avvarrà, come per i precedenti ricorsi, della competenza professionale dello Studio legale Borello-Rodà.

L'avvocato **Michele Borello**, presente all'incontro ha spiegato il fondamento giuridico del ricorso sottolineando le buone possibilità che lo stesso venga accolto. In base al diritto europeo non è più applicabile l'art. 526 del T.U., che prevede per gli insegnanti precari sempre lo stesso stipendio iniziale, a prescindere degli anni di servizio. L'Italia ha recepito, con il D.Lvo n. 368 del 2001, la direttiva del Consiglio Europeo del 1999, ma non ha abrogato il citato art. 526 del T.U. La direttiva dispone che non può esserci disparità di trattamento economico tra il personale assunto con contratto a tempo indeterminato e personale con contratto a termine. Chiunque abbia insegnato come supplente a partire dal 24 ottobre 2001, ha diritto agli scatti di anzianità e quindi alla retribuzione spettante al personale di ruolo con gli stessi giorni di servizio. Le cifre da recuperare sono consistenti. Molte le domande di chiarimenti alle quali l'Avvocato ha dovuto rispondere, anche perché diverse sono le situazioni dei ricorrenti. Alla fine dell'incontro Borello ha consegnato un foglio con l'elenco dei documenti da produrre per avviare i ricorsi.

Ufficio Stampa Gilda Milano



PALERMO: inaugurata la sede della Gilda a Termini Imerese

Il 26 ottobre 2007, alle ore 16,00, è stata inaugurata la nuova sede della Gilda degli Insegnanti a **Termini Imerese** (Palermo). Dopo un'assemblea territoriale tenutasi, di mattina, presso i locali del **Liceo Scientifico "Nicolò Palmeri"**, nel pomeriggio ci siamo ritrovati insieme ad alcuni colleghi che aspettavano da tempo l'apertura di questa sede decentrata. Grazie alla disponibilità del Caf-UCI, che ha consentito l'utilizzo dei locali, sarà possibile avere un punto di riferimento per tutti gli iscritti del territorio. I servizi di consulenza e assistenza per tutte le problematiche riguardanti i docenti, sono affidate al collega **Gaspare Papa**, componente della Direzione Provinciale, che ha dato la propria disponibilità ad essere presente ogni giovedì pomeriggio e al quale va un ringraziamento particolare.

Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il coordinatore della Gilda di Palermo, **Fabio Pipitò**, e diversi componenti della direzione provinciale. Il coordinatore ha sottolineato che la nuova sede dimostra l'esistenza negli iscritti di un rinnovato senso di appartenenza nell'Associazione e un investimento di fiducia nel futuro.

Grande è la soddisfazione di avere realizzato, dopo una serie di contatti, questa apertura (la prima!) e di vedere soddisfatte le richieste dei colleghi. Infatti, quella di Termini Imerese non è una semplice apertura di sede, perché il Caf-UCI che è aperto tutti i giorni, sia di mattina che di pomeriggio, dà la possibilità di affrontare in modo completo i problemi di qualsiasi iscritto. Si rafforza nel territorio l'assistenza e la consu-

lenza con tutta una serie di servizi che il CAF eroga: **assistenza fiscale, assistenza alle aziende agricole; assistenza pensionistica; assistenza ai lavoratori (indennità ordinaria di disoccupazione, indennità di malattia, indennità di maternità ecc.)**.

Ciò apre a nuove prospettive ed è un ulteriore trampolino di lancio per l'apertura di nuove sedi della Gilda degli Insegnanti, in collaborazione con il Caf-UCI.

Alla fine si è brindato allegramente alle fortune della **Gilda nazionale, della Gilda di Palermo e di quella di Termini Imerese**. La sede si trova presso il Caf-UCI in **Via Anfiteatro, 29 Termini Imerese (Alta) di fronte Villa Palmeri e sarà aperta ogni giovedì dalle 16,30 alle 18,30**.

Un ringraziamento inoltre, per l'organizzazione e il coordinamento, va a tutti quanti, hanno profuso il loro impegno per la buona riuscita dell'iniziativa; a tutti loro ancora grazie!

Maria Varisco

NAPOLI: vittoria giudiziaria del SAM-Gilda contro i sindacati tradizionali



E' legittima l'assegnazione provvisoria, da un grado di scuola inferiore ad uno superiore, senza la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, con Ordinanza del 29/10/2007, ha condannato l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Napoli e ha riconosciuto ad un nostro iscritto, il diritto ad ottenere l'assegnazione provvisoria, da un grado di scuola inferiore ad uno superiore, senza **la preventiva domanda per lo stesso grado di scuola**. In altre parole il Giudice del Lavoro ha riconosciuto l'illegittimità dell'art. 7 del Contratto Decentrato Regionale della Campania, sottoscritto dal Direttore regionale e dalle altre OO.SS. e fortemente contestato soltanto dalla **Federazione GILDA-UNAMS**; infatti nonostante avessimo più volte evidenziato al Direttore regionale l'illegittimità di tale articolo, lo stesso non ha voluto darci ascolto ostinandosi a difendere tale posizione, costringendoci a mezzo del nostro Studio Legale a difendere il nostro iscritto in giudizio. Così abbiamo ottenuto non soltanto il riconoscimento del diritto, ma anche la condanna alle spese delle Amministrazioni in questione.

Gaetano Mattera

"PROFESSIONE DOCENTE"

Organo Nazionale della FEDERAZIONE GILDA - UNAMS
Sped. in abb. postale art. 2 comma 20/c L. 662/96 Filiale di Roma • Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 257/90 del 24/4/90

Direttore Responsabile: FRANCO ROSSO
Responsabile di Redazione: RENZA BERTUZZI

Comitato di Redazione:

Vicecaporedattore: Gianluigi Dotti.
Alessio Alba, Margherita Colasuonno, Serafina Gnech, Raffaele Salomone Megna, Laura Razzano, Gina Spadaccino, Bruno Telleschi.
Collaboratori: Silvana Boccara, Michela Gallina, Antonio Gasperi, Grazia Perrone, Roberto Rinciari, Rita Tamba, Libero Tassella (consulenza), Maria Varisco.

Sito internet: www.gildaprofessionedocente.it
e-mail: pdgildains@tele2.it

Redazione e Amministrazione:
GILDA DEGLI INSEGNANTI - Corso Trieste, 62 - 00198 ROMA - Tel. 068845005 - Fax 0684082071
UNAMS - Viale delle Provincie, 184 - 00162 Roma

ANNO XVII - N. 12 - DICEMBRE 2007

Stampa dicembre 2007 - ROMANA EDITRICE s.r.l.
San Cesareo (RM) Via Dell'Enopolio, 37
Tel. 06.9570199 - Fax 06.9570599
e-mail: romanaeditrice@tiscali.it